

Roma, 7 gennaio 2021

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Decreto-legge 183/2020 cd. “decreto Milleproroghe 2021”**

Care colleghe e cari colleghi,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*”. Nell'allegarvi il testo vi segnaliamo, come di consueto, le norme di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

L'art. 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (al momento al 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 alcune disposizioni straordinarie correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- l'art. 263 comma 1 del D.l. 34/2020 che dispone di adeguare l'operatività degli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, **applicando il lavoro agile**, con le misure semplificate di cui all'art. 87, co. 1, lett. b), **al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità**. Si specifica che con decreto ministeriale del 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.323 del 31 dicembre, sono state prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni contenute nel DM 19 ottobre 2020 recante misure per l'implementazione del lavoro agile nella PA durante il periodo emergenziale (cfr. allegato 1 punto 32 del decreto legge 183/2020);
- l'art. 90 del D.l. 34/2020 che consente ai datori di lavoro privati di attivare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della l. 81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla

- documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL (cfr. allegato 1 punto 29 del decreto legge 183/2020);
- l'art. 83 del D.l. 34/2020, ovvero la norma che pone a carico dei datori di lavoro pubblici e privati **l'obbligo di attivare una sorveglianza sanitaria eccezionale in favore dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente (art. 18 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008) ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro (cfr. allegato 1 punto 13 del decreto legge 183/2020);
 - l'art. 4, commi 1 e 2, del D.l. 18/2020 che consente alle regioni e alle province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (cfr. allegato 1 punto 3 del decreto legge 183/2020);
 - l'art. 3 comma 4 del D.l. 18/2020 che consente a regioni, province autonome e aziende sanitarie di stipulare accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, anche con strutture private non accreditate, in deroga al limite previsto dall'art. 45, co. 1-ter, del D.l. 124/2019 (ovvero il valore della spesa consuntivata nel 2011) al fine di potenziare le reti di assistenza territoriale (cfr. allegato 1 punto 2 del decreto legge 183/2020);
 - l'art. 13, commi 1 e 1 bis, del D.l. 18/2020 che consentono l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Inoltre, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge (cfr. allegato 1 punto 6 del decreto legge 183/2020);
 - l'art. 4, commi 1 e 3, D.l. 34/2020 che consente alle regioni, comprese quelle sottoposte a piani di rientro, e alle province autonome di riconoscere in favore delle strutture inserite nei piani di potenziamento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e delle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 (cfr. allegato 1 punto 25 del decreto legge 183/2020).

Altre importanti misure di proroga riguardano:

- la **stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale, infermieristico, dirigenziale e non, del Ssn**. L'art. 1 comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 il limite temporale entro cui è possibile maturare i requisiti dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, richiesti ex art. 20 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del D.lgs. 75/2017 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato oppure per la partecipazione a procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili (art. 1 comma 8 del decreto legge 183/2020);
- la **proroga al 30 settembre 2021 della possibilità riconosciuta agli IRCCS e IZS**, nelle more dell'emanazione del DPCM di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 205/2017 e al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, **di avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti**, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili (art. 4, comma 7 del decreto legge 183/2020);
- lo spostamento dal 2021 al 2022 dell'adozione di una specifica metodologia prevista dall'art. 11 del D. L. 35/2019 (Decreto Calabria) per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. A tale adempimento, a partire dal 2022, sarà subordinata la possibilità di incrementare i limiti di spesa del personale, di cui all'art. 11 del Decreto Calabria (5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (art. 4 comma 4 del decreto legge 183/2020);
- la proroga a tutto il 2021 della norma che prevede che il riparto della quota premiale ex art. 2, comma 67 bis della Legge 191/2009 in favore delle regioni che hanno istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per quelle che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, avvenga sulla base di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (art. 4 comma 1 del decreto legge 183/2020);
- la possibilità di effettuare anche nel 2021 le procedure concorsuali presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui al comma 2 dell'art. 9-duodocies del D. L. 78/2015, nonché le relative assunzioni (art. 4 comma 6 del decreto legge 183/2020);
- la riapertura dei termini per l'integrazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19. Per consentire l'integrazione dell'elenco entro il 21/03/2021, i termini per la pubblicazione degli avvisi sono aperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021 (art. 4 comma 8 del decreto legge 183/2020);
- la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all'assunzioni di personale a tempo indeterminato relativamente alle cessazioni verificatesi a partire dal 2009. Le assunzioni devono essere contenute, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (art. 3 co. 102 della l. 244/2007) (art. 1 commi 1 e 3 del decreto legge 183/2020);
- la proroga al 31 dicembre 2021, anziché al 31 dicembre 2020, del termine per procedere alle assunzioni di personale previste nell'ambito delle amministrazioni centrali dall'art. 1, comma 365, lettera b), della l. 232/2016 (art. 1 comma 4 del decreto legge 183/2020);

- lo spostamento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della data a partire dalla quale le amministrazioni, come prevede l'art. 250 comma 4 D.l. 34/2020, possono attingere dall'elenco dei dirigenti che hanno superato il corso-concorso istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (art. 1 comma 5 del decreto legge 183/2020);
- la possibilità riconosciuta agli enti locali strutturalmente deficitari o dissestati di effettuare entro il 30 giugno 2021 le assunzioni già concesse dalla Commissione per la stabilità finanziaria per il 2020 che non è stato possibile finalizzare a causa della situazione emergenziale (art. 1 comma 9 del decreto legge 183/2020).

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All_D.l. 183/2020